"Il documento comunemente noto come “informativa privacy” costituisce una comunicazione all’interessato per renderlo edotto di una serie di informazioni, necessarie a garantire il suo diritto alla protezione dei dati personali. Il Codice Privacy Italiano vi dedica il solo articolo 13, mentre il Regolamento distingue in due articoli il caso in cui i dati siano raccolti presso l’interessato da quello in cui siano raccolti da altra fonte. Precisamente, l’articolo 13 del Regolamento afferma che, ove i dati siano raccolti presso l’interessato, nel momento stesso della raccolta, il titolare debba comunicargli:

1. chi sia e come contattare il titolare del trattamento medesimo È evidente, infatti, che per esercitare i propri diritti, l’interessato debba sapere a chi rivolgersi;
2. come contattare il responsabile della protezione dei dati (privacy officer), qualora presente (la figura verrà approfondita infra);
3. le finalità del trattamento e – importante novità – la base giuridica dello stesso: cosa non prevista dal Codice italiano, il titolare dovrà specificare in virtù di quale condizione per il trattamento esso è compiuto (ad esempio, se per legge, per consenso, etc – vedasi infra);
4. qualora tale base giuridica sia un legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f), quale sia tale interesse (ad esempio, il marketing);
5. gli eventuali destinatari o categorie di destinatari, cui i dati personali possano essere legittimamente comunicati o trasmessi;
6. se applicabile e presente, l’intenzione di trasferire i dati all’estero, unitamente alle condizioni che legittimano tale trasferimento (quali una decisione di adeguatezza – cfr. infra);
7. il periodo di conservazione dei dati;
8. l’esistenza per l’interessato dei diritti di accesso, controllo e opposizione al trattamento, nonché alla limitazione e portabilità
9. la possibilità di revocare, nei casi previsti, il consenso prestato in precedenza, precisandogli che ciò non invalida il trattamento operato sino a quel momento
10. il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo
11. se il conferimento dei dati sia obbligatorio o facoltativo, insieme alle conseguenze del mancato conferimento
12. la sussistenza o meno di un processo automatizzato di trattamento e, in particolare, di profilazione

Come si può notare, si tratta di un’informativa corposa, ma anche variabile e dinamica: in base all’interessato, può variare il contenuto ed è espressamente previsto che l’informativa non è dovuta, se e nella misura in cui egli disponga già delle informazioni. L’articolo 14, invece, regolamenta il contenuto dell’informativa da rendere all’interessato, nel caso in cui i dati non siano raccolti presso di lui. Il contenuto è identico a quello prescritto dall’articolo 13, con due differenze, dovendosi aggiuntivamente indicare:" (da "Il Nuovo Regolamento Privacy Europeo: La nuova disciplina sulla protezione dei dati personali in sintesi" di Francesco Minazzi)